

DECRETO 13 marzo 2002.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel comune di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il decreto n. 85 del 14 marzo 1984, di istituzione della riserva Oasi del Simeto e relativa perimetrazione allegata, ricadente nel territorio comunale della città di Catania;

Visto il decreto n. 824 del 30 maggio 1987, recante norme di regolamentazione d'uso ed i divieti delle R.N.O. Oasi del Simeto;

Visto il verbale della seduta del 16 febbraio 2001 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nel quale lo stesso si autodetermina per la revisione del Piano regionale dei Parchi e delle riserve avviandone le procedure (per quanto di competenza) ai sensi, in particolare, dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;

Visto, in particolare, il terzo comma del suddetto articolo che dispone come "...Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti;

Vista la disposizione assessoriale prot. GAB n. 532 del 26 febbraio 2002, con la quale si invita formalmente il dipartimento territorio ed ambiente, competente per materia, ad avviare le procedure per la revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve per quanto concerne gli atti da porre in essere da parte degli uffici;

Vista la successiva disposizione assessoriale prot. GAB n. 546 del 27 febbraio 2002, con la quale si invita il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente a voler impartire le opportune disposizioni agli uffici interessati affinché la ripermimetrazione dell'Oasi del Simeto avvenga nel rispetto dei seguenti requisiti e criteri generali:

- ampliamento delle zone A nel territorio dell'attuale riserva;
- ampliamento della riserva secondo le dimensioni indicate dalla cartografia che individua la zona Fiume Simeto e Lago Gornalunga come S.I.C. e Z.P.S. qualora queste siano globalmente più ampie dell'attuale dimensione;
- eventuale ampliamento della superficie della riserva e relativa perimetrazione anche oltre i confini del territorio individuato come S.I.C. e Z.P.S. con l'aggiunta rispetto ad essa di un ulteriore cuscinetto di pre-riserva (zona b) adeguato alle esigenze di gestione e tutela della riserva;
- individuazione di confini certi che svolgano la loro funzione di separazione del territorio da tutelare dal restante territorio così come in uso da parte dello stesso Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale per una corretta perimetrazione finalizzata ad una ottimale gestione della riserva nonché di tutela e salvaguardia della stessa;
- eventuale esclusione di aree a bassa o nulla naturalità scarsamente rispondenti alle finalità di tutela;

Visto il verbale del 20 dicembre 2001 del gruppo di lavoro Simeto costituito il 13 giugno 2001 in seno al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, con il quale vengono confermate le proposte di modifica delle perimetrazioni individuate nel verbale del gruppo del 5/11 u.s. e, tra l'altro, si ritiene di mantenere la perimetrazione attuale dell'area di pre-riserva, "... con l'eccezione del confine nord che si ritiene debba essere individuato su confini comunque topograficamente certi come, ad esempio, il canale d'Archi." A tal proposito, il prof. Ronsisvalle ritiene possibile l'esclusione della zona a monte della strada provinciale, per il tratto a nord delimitato dal canale d'Archi, in quanto detta area presenta aspetti modesti di naturalità diffusa;

Vista la relazione del gruppo Simeto con riferimenti su: "programmazione, gestione delle aree di collegamento nella R.N.O. Oasi del Simeto ed analisi della connettività ecologica" allegata al verbale della commissione II del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 9 gennaio 2002 dalla quale si evince che gran parte della zona attualmente interessata dalla pre-riserva (zona B) presenta "a causa della considerevole e persistente pressione antropica un'influenza negativa sulla composizione dei popolamenti vegetali, attualmente individuati, che particolarmente in tutta la zona di pre-riserva presentano aspetti scarsamente rappresentativi, a causa dei bassissimi valori fitosociologici di abbondanza/dominanza" (pag. 1), in particolare poi, l'area ricadente tra il confine nord della riserva, il viale Kennedy e la strada provinciale, rappresenta un territorio a scarsa naturalità sottoposto ad intensa antropizzazione così come si riferisce a pag. 4 e seguenti della suddetta relazione;

Visto il verbale del 4 febbraio 2002 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, che fa propria la proposta della II commissione per la ripermimetrazione dell'Oasi del Simeto e nel quale il presidente, pur condividendo anche egli il contenuto del verbale, ritiene che anche la strada viale Kennedy è un limite altrettanto certo...;

Visto che la R.N.O. Oasi del Simeto è stata inserita nella Rete natura 2000, quale S.I.C. (sito di interesse comunitario) ai sensi della direttiva della Comunità europea n. 92/43 Habitat nonché Z.P.S. (zona a protezione speciale) uccelli ai sensi della direttiva n. 709/409;

Viste le cartografie della foce del Simeto depositate presso la Comunità europea, il Ministero dell'ambiente nonché presso gli uffici di questo Assessorato, unitamente alle "Schede natura 2000", in cui sono evidenziati il SIC e la ZPS, nonché l'elenco delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario censite nell'area della foce del Simeto a conclusione del progetto Bioitaly (SIC ITA 070001 foce del Simeto e lago Gornalunga);

Preso atto dello studio del dipartimento di botanica dell'Università di Catania diretto dal prof. Pavone, commissionato dal comune di Catania e presentato alla commissione II del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 9 gennaio 2002, che peraltro individua nell'area compresa fra il confine nord - viale Kennedy - strada provinciale, una zona a bassa naturalità;

Considerato che anche il suddetto studio dell'Università di Catania non ha individuato habitat di interesse comunitario tali da poter essere inseriti nell'area SIC o ZPS come evidenziato al paragrafo "considerazione sugli habitat di interesse comunitario" a pag. 12;

Considerato che al capitolo "frammentazione degli aspetti di vegetazione" a pag. 14 la relazione dell'Università di Catania specifica che "l'assenza di gran parte degli elementi della flora, assunti come specie guida e dell'avifauna da assumere come "specie focali", riferita agli ambienti censiti, lascia desumere un basso livello di naturalità a cui, ovviamente, si accompagna un elevato valore del coefficiente di antropizzazione. La stessa conclude evidenziando come il "rapporto tra coefficienti di naturalità e coefficiente di antropizzazione, si evidenzia esaminando i dati riportati in cartografia secondo la legenda riportata nella tab. 5";

Vista la suddetta tabella 5 ed i dati riportati applicati alla tipologia degli ambienti ricadenti nella zona a nord della riserva delimitata dal confine nord, viale Kennedy e la S.P. così riportati:

	Tipologia	Natura-	Antro	lizzazione	pizzazione
Ambienti seminaturali		3	3		
Aree marginali		2	4		
Incolti e coltivi abbandonati		2	4		
Agrumeti in esercizio		1	5		
Colture intensive, vivai e seminativi in rotazione				1	5
Aree urbanizzate				0	6

e che mettono in evidenza la bassa naturalità della zona e dove peraltro fra questi "gli ambienti seminaturali" sono meno dello 0,5% della superficie totale della zona interessata;

Vista la ricerca del prof. Alfredo Petralia "Note relative alla tutela della biodiversità nella riserva naturale dell'Oasi del Simeto presentato a questo Assessorato da Legambiente in data 19 febbraio 2002 in occasione di un incontro dagli stessi richiesto, nel quale si evidenzia che:

- per il coleottero *Scarites laevigatus*, l'habitat della specie è da fascia di spiaggia 4-10 metri parallela al mare; la presenza lungo il litorale nel settore nord della foce del Simeto appare sensibilmente ridotta. E' ben rappresentata nel tratto tra il lago Gornalunga ed il lago Guarnazza in piena riserva Oasi del Simeto, esattamente in corrispondenza della vera foce del fiume;
- dai rilevamenti effettuati e rappresentati in cartografia allegata nella zona nord della pre-riserva, tra il cosiddetto camping europeo ed il faro Biscari, la presenza di *Scarites laevigatus* si è ridotta dal 1997 al 1999 da 21 esemplari ad 1 esemplare ogni 100 metri, così come osservato dai ricercatori nel periodo di giugno, periodo di maggior abbondanza degli individui e nel periodo del tramonto, orario di maggiore attività degli animali, mentre risulta di 78 unità nel tratto tra i laghi Gornalunga e Guarnazza in piena foce del Simeto in zona "A";

- ... ancora consistente è risultata la presenza della specie nell'area di Agnone dove l'antropizzazione è più recente..., ben al di fuori ed a sud della riserva dove eventualmente per tale entità in futuro si dovrà valutare l'allargamento della riserva;

- per l'ortottero *Brachitrypes megacephalus*, osservato dal 1997 al 1999, come si evince dalle cartografie allegare allo studio, la presenza è pressoché ubiquitaria dal porto di Catania al fiume San Leonardo, ben oltre i confini attuali della riserva;

Vista la nota prot. GAB n. 678 del 7 marzo 2002, con la quale è stata trasmessa la relazione di pari data del prof. Angelo Messina, ordinario di zoologia presso il dipartimento di biologia animale dell'Università di Catania, nella quale si rappresenta che:

- lo *Scarites laevigatus* F. è una specie di insetti coleotteri diffusa nelle coste atlantiche del Portogallo e del Marocco, in quelle del Bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. In Italia la specie è segnalata per le coste di tutta la penisola e delle isole, ad eccezione che nell'Alto Adriatico. In Sicilia la specie si spinge anche in ambienti anche ad una certa distanza dal mare;

- il *Brachitrypes megacephalus* è una specie di insetti ortotteri diffusa nell'Africa settentrionale, dall'Algeria alla Tunisia fino al Niger, in Sicilia orientale ed in Sardegna;

Considerato che tali specie sono ben tutelate nell'ambito delle zone A dell'attuale riserva e che l'ampliamento previsto dell'area di riserva, secondo il presente decreto assessoriale, non potrà che favorire la consistenza e presenza dei popolamenti faunistici delle entità menzionate;

Vista la nota del comune di Catania prot. n. 2367/U del 20 febbraio 2002, con la quale si fa riferimento ad una precedente proposta di ripermetrazione della riserva naturale Oasi del Simeto dove viene eliminata una piccola area di pre-riserva nella zona nord-est, al fine di rendere perfettamente coincidente il confine della riserva con il perimetro della variante Catania Sud, del patto territoriale per l'occupazione, successivamente approvata con decreto n. 59/XIV del 24 marzo 2000;

Considerato che al contorno dell'area di riserva (zona A) deve essere individuata un'adeguata area di protezione, pre-riserva (zona B), a sviluppo controllato, al fine di integrare il territorio nel sistema di tutela ambientale;

Ritenuto che l'eliminazione della piccola area di pre-riserva, a monte della strada provinciale, non altera la protezione che la restante area di pre-riserva produce nei confronti della riserva naturale di cui trattasi;

Considerato che la strada provinciale rappresenta un confine certo per una perimetrazione finalizzata ad una ottimale gestione, tutela e salvaguardia della riserva naturale orientata;

Considerato che nella ripermetrazione proposta non viene esclusa alcuna porzione di territorio che presenti elementi di naturalità che abbisognino di particolare tutela e preservazione così come indicato dallo studio dell'Università di Catania, nonché dalle cartografie che individuano la zona

Foce del Simeto quale SIC e ZPS, peraltro con una superficie di territorio inferiore a quella proposta dal presente decreto;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla ripermimetrazione della riserva natura orientata Oasi del Simeto in parziale difformità al parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 6 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto, allegata al decreto n. 85/84, è modificata come da cartografia allegata al presente decreto.

Art. 2

Il regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale orientata Oasi del Simeto resta invariato e costituisce l'allegato n. 2 del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 13 marzo 2002.

PELLEGRINO

N.B. - *La cartografia è visionabile presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente - Servizio 6° - Protezione patrimonio naturale.*

[Cliccare qui per visualizzare gli allegati](#)

(2002.14.792)

DECRETO 13 marzo 2002.

Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel comune di Catania.

Allegato

RISERVA NATURALE ORIENTATA "OASI DEL SIMETO"
MODALITA' D'USO E DIVIETI
Capo I
Disposizioni relative alla riserva

Art. 1

Nel territorio è consentito:

- effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionali con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;
- a) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;
- b) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre, nonché attività zootecniche non condotte su scala industriale;
- c) esercitare la pesca con mezzi tradizionali, in spazi appositamente segnalati e per periodi di tempo determinati dall'ente gestore;
- d) praticare la balneazione, salvo che nel tratto di costa compreso tra la latitudine 41° 39' nord e latitudine 41° 42' nord che l'ente gestore provvederà a delimitare. L'ente gestore può, inoltre, istituire altri divieti temporanei di balneazione, in aree appositamente delimitate e segnalate, al fine di evitare cause di disturbo alla nidificazione degli uccelli;
- e) effettuare ogni attività non elencata al successivo art. 2.
- f)

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla-osta dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla-osta. I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

Le limitazioni temporanee di cui alla lett. e) devono essere pubblicizzate con appositi cartelli nei punti di accesso alla riserva.

Art. 2

Nel territorio della riserva è vietato:

- realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste, nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
- a) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
- b)

- esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca. Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre
- c) piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
 - d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;
 - e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;
introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
 - f) introdurre veicoli di qualsiasi genere;
 - g) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - h) accendere fuochi all'aperto;
 - i) praticare il campeggio;
 - m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
 - n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
 - o) esercitare il pascolo;
 - p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
 - q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusioni di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;
 - r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;
portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;
 - s) modificare il regime delle acque;
 - u) esercitare attività estrattive;
 - v) praticare la navigazione a motore e fino ad una distanza di m. 200 dalla riva del mare.

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lett. b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;
- al divieto di cui alle lett. g) e v) solo per motivi di pubblico servizio;
- al divieto di cui alla lett. i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;
- ai divieti di cui alle lett. g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
- al divieto di cui alla lett. e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lett. t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- al divieto di cui alla lett. n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni.

Capo II
Disposizioni relative all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 3

L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata a parco territoriale urbano e dovrà prevedere un equilibrato rapporto tra attività agricole e di allevamento destinate ad attività turistiche sportive.

In essa dovrà altresì prevedersi la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza, a distanza tale da consentire un agevole accesso pedonale alla riserva. Per gli agglomerati abusivi esistenti i piani di recupero urbanistico di cui alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dovranno prevedere l'eliminazione di quelle strutture che appaiono incompatibili per ragioni naturalistiche e paesaggistiche con le finalità istitutive della riserva.

L'approvazione di detti piani è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (art. 24, legge regionale n. 37/85).

Art. 4

Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) il comune presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio ed ambiente con le procedure di cui all'art. 28, legge regionale n. 98/81, entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano dovrà inoltre garantire la piena salvaguardia degli ambienti umidi presenti nell'area di protezione (pre-riserva).

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze

- a) proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;
- b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente art. 5 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla-osta dell'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 6

Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

- a) esercitare attività estrattive;
- b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;
- c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;
- e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- f) esercitare la caccia e l'uccellazione.

Qualora si verificano fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

- g) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- h) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova.

Capo III

Disposizioni comuni alla riserva ed all'area di protezione (pre-riserva)

Art. 7

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale, accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento, ne valuta la

compatibilità con le finalità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9

Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.